

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2791-A  
—

**RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

**(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL-  
LO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL  
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)**

(Relatore: **GITTI**)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 5 agosto 1981 (Stampato n. 1523)*

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(SPADOLINI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(DARIDA)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 7 agosto 1981*

Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in ma-  
teria di associazioni segrete e scioglimento della associazione  
denominata Loggia P 2

*Presentata alla Presidenza il 7 ottobre 1981*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'inquietante caso della Loggia massonica P2 — rivelatrice di « un profondo decadimento morale », di « gravi alterazioni e distorsioni nei meccanismi istituzionali », di « ramificazione negli organismi più delicati dello Stato di affiliati ad una setta costituente un'aberrante organizzazione parallela » — ha posto con forza l'esigenza di dare attuazione all'articolo 18, comma secondo, della Costituzione, emanando norme per lo scioglimento delle associazioni segrete e, nell'immediato, della Loggia P2, nella comune consapevolezza (come espressamente affermato nella mozione motivata di fiducia al Governo, votata dalla Camera l'11 luglio 1981) « che corrisponde all'interesse e alle attese della nazione eliminare ogni centro di potere occulto nella vita dello Stato, nel quadro di una complessiva opera di risanamento morale ».

La necessità e l'urgenza di azioni ferme e limpide per prevenire pericoli e insidie e insieme per rinnovare e rinvigorire le istituzioni democratiche, assicurando il corretto esercizio delle pubbliche funzioni secondo gli strumenti, lo spirito e le regole propri del nostro sistema costituzionale, costituiscono, in verità, un punto di larga positiva convergenza di propositi, che va oltre il rapporto maggioranza-opposizione, come è giusto e doveroso che accada intorno a questioni fondamentali della vita istituzionale.

Il Governo quindi, presentando il 25 luglio 1981 al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1523 recante norme di attuazione dell'articolo 18, comma secondo, della Costituzione in materia di associazioni segrete e per lo scioglimento dell'organizzazione denominata Loggia P2, ha provveduto a dar corso con tempestività e coerenza non solo a un pre-

ciso impegno programmatico, ma ha altresì avviato una risposta (di per sé certo non risolutiva) alle richieste, alle indicazioni e alle attese delle forze politiche e dei cittadini.

L'iniziativa legislativa del Governo prende direttamente le mosse dai risultati del Comitato amministrativo di inchiesta sulla cosiddetta Loggia P2 e tiene conto del parere reso dal Consiglio di Stato sulle associazioni segrete e sui quesiti concernenti l'attuale vigenza, la sfera d'applicabilità e i criteri di applicazione dell'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza n. 773 del 1931. I risultati degli accertamenti disposti e i suggerimenti formulati nei due documenti citati fondano e ispirano l'impostazione del progetto di legge e le principali scelte che esso propone sia per l'attuazione dell'articolo 18, comma secondo, della Costituzione, sia per l'immediata applicazione delle misure conseguenti alla violazione del divieto di cui alla predetta norma, ai pubblici dipendenti che risultino appartenere alla cosiddetta Loggia P2.

La relazione del Comitato amministrativo di inchiesta, in particolare — ritenuta (secondo l'opinione più diffusa ed accreditata) la natura immediatamente prelettiva del disposto di cui all'articolo 18, comma secondo, della Costituzione, che proibisce le associazioni segrete — ha affermato che « la cosiddetta Loggia P2 sia da considerare una associazione segreta ». Ma insieme ha ritenuto « doveroso rappresentare che, se deviazioni hanno potuto esservi, non ha mancato di contribuirvi la inofficiosità in cui la legislazione vigente — risalente al periodo della dittatura — è stata tenuta e l'assenza di nuovi interventi legislativi ». Di conseguenza, il Comitato ha auspicato — e ciò corrisponde a una precisa esigenza ribadita in sede po-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

litica — l'emanazione di norme per l'attuazione di quel precetto, dirette a realizzare chiarezza e certezza legislativa in una materia delicatissima, secondo una linea che deve sapere coniugare profondo e sensibile rispetto del diritto di libertà di associazione così ampiamente tutelato dalla nostra Costituzione, con la rigorosa difesa dell'ordinamento democratico da ogni pericolo e insidia.

Per parte sua il Consiglio di Stato, per quanto attiene al problema complesso e controverso delle misure sin d'ora applicabili nel caso di violazione del divieto costituzionale, in presenza di una normativa « sospetta » non solo per l'epoca di origine ma per i principi ispiratori, ha affermato che l'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza n. 773 del 1931 deve intendersi tuttora in vigore e applicabile a tutti i pubblici dipendenti, compresi quelli degli enti pubblici istituiti dopo l'entrata in vigore del predetto testo unico, precisando, per altro, che nell'applicazione della norma, fermo il contenuto precettivo, i suoi profili sanzionatori e procedurali vanno interpretati secondo i principi costituzionali sopravvenuti e secondo la legislazione ordinaria emanata in conformità dei medesimi.

\* \* \*

Il testo elaborato dal Governo è stato discusso dal Senato della Repubblica con grande sollecitudine. La rapidità della decisione non ha impedito un buon approfondimento e l'approvazione, avvenuta nella seduta del 5 agosto 1981, reca modificazioni significative al testo originario.

La discussione svoltasi alla Commissione Affari costituzionali della Camera ha ulteriormente approfondito le tematiche complesse e delicate che il testo in esame propone e, a larghissima maggioranza, si è conclusa con la decisione di sottoporre all'Assemblea lo stesso testo del provvedimento risultante dall'approvazione del Senato. Tale scelta intende significare e riconfermare il comune intento di rendere urgentemente operanti le nuove previsioni

normative che risultano nel complesso informate a una linea di rigorosa difesa della legalità repubblicana nel rispetto delle garanzie costituzionali, corrispondendo così anche ad esigenze ribadite con insistenza nel più recente dibattito parlamentare. Del resto, per comune convincimento si è ritenuto che per i vari profili che appaiono meritevoli di ulteriore riflessione ed approfondimento, la sede più appropriata sia rappresentata dall'Aula, anche in ragione del rilievo costituzionale di alcune importanti questioni.

\* \* \*

Il testo all'esame, benché informato da un unitario intento di attuazione costituzionale, può dividersi in due parti: la prima (articoli 1-4) recante propriamente norme di attuazione del divieto di associazioni segrete di cui al secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione; la seconda parte (articoli 5-6), concernente le immediate conseguenze dell'applicazione del divieto, nell'ambito (e nelle carenze) della vigente legislazione.

L'articolo 1 definisce innanzitutto che cosa debba intendersi per « associazione segreta », determinando e delimitando l'ambito cui si riferisce il divieto costituzionale. Si tratta — come è evidente — del problema preliminare e insieme centrale della normativa di attuazione costituzionale, che va affrontato con attenzione e prudenza, tenendo conto della straordinaria ampiezza che la Costituzione accorda al diritto di libertà di associazione (articolo 18, primo comma, della Costituzione), il quale informa nel profondo il nostro sistema di democrazia pluralista. Basti notare che l'esercizio di tale diritto non è subordinato ad autorizzazione alcuna e non conosce limitazione di fini, se non il divieto penalistico fissato dal citato primo comma dell'articolo 18. E, ancora, che « le limitazioni » recate dal secondo comma dell'articolo 18 sono essenzialmente relative non al contenuto del diritto,

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ma propriamente alle modalità di esercizio. Né può essere sottovalutato — come autorevolmente ancora si afferma — che al tema delle associazioni segrete è stata dedicata in genere limitata attenzione e, di conseguenza, la nozione e la stessa reale portata della proibizione costituzionale non risultano pienamente chiarite dalla dottrina e dalla giurisprudenza, risolvendosi spesso le definizioni e le interpretazioni proposte in espressioni meramente tautologiche.

L'identificazione di una linea di demarcazione fra associazionismo clandestino — che occorre prevenire e reprimere in forza del divieto costituzionale — e le altre forme di associazionismo, attraverso cui viene esercitato un fondamentale diritto di libertà, deve perciò svilupparsi con rigore e precisione, toccando aspetti assai delicati e rilevanti del sistema democratico, con l'obiettivo di evitare per quanto possibile ogni margine di indeterminazione e assicurare il pieno rispetto del principio di legalità che — nel caso — diviene ancor più stringente, procedendosi a dar vita (articolo 2) a nuove fattispecie di reati.

Nel testo all'esame i criteri per l'individuazione di un'associazione segreta vengono collegati, da un lato, ad alcuni elementi suscettibili di obiettivo riscontro e dei quali è sufficiente la ricorrenza anche disgiunta; dall'altro, allo « svolgimento » di attività dirette ad interferire sul corretto esercizio delle funzioni dei pubblici poteri nonché di attività di pubblico interesse di altri enti e soggetti.

La soluzione proposta, per quanto attiene propriamente le caratteristiche della « segretezza », appare condivisibile e già sufficientemente precisa e adeguata, pur se risente, ricalcandola, non poco della concreta esperienza del caso della Loggia P2 e pur se appare possibile (e forse opportuno) operare ancora utili approfondimenti (si pensi in particolare ai problemi, certo di non facile soluzione, legati all'ipotesi di associazione segreta che si formi entro associazioni palesi). Ma chiara e sicura è la *ratio* che ispira la previsione normativa, la quale mostra la precisa consapevolezza di ri-

fuggire, come è giusto, da ogni inammissibile semplificazione che avrebbe potuto condurre o a escludere la « segretezza » per il semplice fatto che si conosca l'esistenza o siano noti altri elementi particolari di una associazione in realtà operante clandestinamente; o, di contro, ad affermare che il divieto di « segretezza » comporti forme vincolate e/o un obbligo indiscriminato e generalizzato di « pubblicità », che sarebbero in contrasto con la tutela accordata alla libertà di associazione e in particolare alla sfera di « riservatezza », che pure la Costituzione assicura e protegge (si veda significativamente l'articolo 15 della Costituzione). Ma da condividere appare altresì la scelta operata nel senso di circoscrivere il divieto alle associazioni che, avvolgendo la loro vita nel segreto, svolgono attività dirette ad interferire nell'esercizio di pubbliche funzioni o altre attività rilevanti, violando con ciò le regole proprie — aperte e pubbliche — della competizione e della vita democratica. Non si ignora certo che al riguardo sono state espresse opinioni diverse (specie in epoca meno recente), sostenendosi che l'articolo 18, comma secondo, della Costituzione proibisca in sé e per sé qualunque associazione segreta. Per altro, appare senz'altro preferibile — valutando approfonditamente sia i lavori preparatori (che non brillano di chiarezza) sia i più attenti e approfonditi contributi della dottrina — aderire alla soluzione prospettata nel testo. Invero — come è stato da più parti notato — la *ratio* essenziale della norma ha natura e rilevanza *latu sensu* « politica », tanto più che la Costituzione, come si è detto, non ritiene di per sé illecita la segretezza (articolo 15 citato); e soprattutto considerando che lo scopo proprio e rilevante della proibizione dell'associazionismo clandestino è quello di prevenire ed evitare che nell'esercizio delle pubbliche funzioni e attività rilevanti per l'interesse pubblico si operino interferenze, eludendo i « canali » propri del sistema e quindi in violazione degli strumenti, dei principi e delle regole democratiche. In quest'ottica, la definizione e la delimitazione del divieto proposte dal testo all'esame non appaiono « ri-

duttive » della previsione costituzionale, ma — a ben vedere — ne colgono in modo appropriato il senso vero, fortemente impegnativo e coerente alla difesa delle regole di svolgimento della vita di una società libera e democratica.

L'articolo 2 disciplina le sanzioni penali per la violazione del divieto di cui all'articolo 1. Esse sono differenziate rispettivamente per chi promuova o diriga un'associazione segreta o svolga opera di proselitismo; e per chi semplicemente partecipi alla stessa. Si tratta di nuove fattispecie criminose (come tali quindi non operanti, in forza del principio costituzionale di irretroattività, per le persone coinvolte nella Loggia P2) che debbono ritenersi sussistenti a prescindere dalla circostanza che i fini perseguiti e le attività poste in essere abbiano o meno carattere delittuoso e quindi siano o non siano già colpite da specifiche norme incriminatrici. Invero, il riferimento di cui all'articolo 1 allo « svolgimento » in forma clandestina di attività dirette ad interferire nel corretto esercizio di pubbliche funzioni e di altre attività, non può che prescindere dall'eventuale illiceità penale delle attività stesse [illiceità che, ove sussistente, è già vietata dal(l'unico) limite alla libertà di iscrizione posto dall'articolo 18, primo comma, della Costituzione e riconducibile alle specifiche e autonome fattispecie di reato].

L'articolo 3 disciplina il procedimento di scioglimento delle associazioni segrete, tanto in via ordinaria che straordinaria. Sul punto, corretta e opportuna è stata la modificazione introdotta dal Senato della Repubblica. Lo scioglimento viene disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo però accertamento, con sentenza, della segretezza di una associazione; in casi straordinari di urgenza e necessità analogo decreto può essere emesso, in assenza dell'accertamento giudiziario, ma previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La procedura prevista appare correttamente concepita e articolata per entrambe le ipotesi. In particolare, appropriata è la

attribuzione all'Esecutivo del potere di disporre lo scioglimento, il cui esercizio presuppone l'accertamento giudiziale e, comunque, resta sottoposto in via principale (e anche incidentale, nell'ipotesi di intervento repressivo per casi straordinari di necessità ed urgenza) al normale sindacato giurisdizionale, che realizza, nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento, la garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini. Invero, come esattamente è stato chiarito, il decreto che dispone lo scioglimento non ha carattere di atto politico, anche se a ispirarlo sono ragioni politiche, ma natura vincolata di tipico provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato - Sezione IV, n. 452, del 21 giugno 1974).

Qualche perplessità ha suscitato e suscita il generico riferimento alla « sentenza », da cui deve risultare l'accertamento della costituzione di una associazione segreta. Se dai principi che regolano i rapporti fra i diversi procedimenti giurisdizionali e no (articolo 3 del codice di procedura penale e articolo 295 del codice di procedura civile) non è dubitabile, in linea di principio, che l'accertamento competa al giudice penale competente per i reati di cui al precedente articolo 2, meritano invece qualche approfondimento la mancata previsione della « definitività » dell'accertamento, nonché (ma in misura minore) la considerazione dei limiti soggettivi della sentenza di condanna. In passato, questioni siffatte si sono puntualmente poste in sede di applicazione di una analoga norma della legge n. 645 del 1952: il fatto che esse si siano positivamente risolte (vedasi la citata decisione del Consiglio di Stato n. 452 del 1974) non esime da un migliore approfondimento dei profili segnalati.

L'articolo 4 definisce le responsabilità amministrative, mantenendosi sostanzialmente nel quadro della disciplina vigente, applicabile ai pubblici dipendenti, a seconda del settore di appartenenza. Viene opportunamente prevista la possibilità, a determinate condizioni, della sospensione cautelare (che cessa di essere efficace qua-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lora entro un termine prefissato non sia stata esercitata l'azione penale o concluso il procedimento disciplinare); mentre per il procedimento disciplinare — ferme le competenze e le norme vigenti in ordine al potere di iniziativa, agli adempimenti e alle attività istruttorie e alle sanzioni, che sono quelle proprie dei vari ordinamenti — l'innovazione più significativa riguarda la fase decisionale, che è devoluta ad una speciale commissione unica costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo scopo evidente è quello di assicurare criteri uniformi di giudizio e di valutazione in una materia che è anche di rilievo costituzionale. In considerazione delle particolari prerogative del loro *status*, restano invece ferme le competenze e le procedure per quanto riguarda i magistrati ordinari, amministrativi e militari, ai quali il Senato della Repubblica ha ritenuto di aggiungere gli avvocati e i procuratori dello Stato. Di particolare rilievo e coerente con la *ratio* che ispira la proibizione costituzionale di cui all'articolo 18, comma secondo, della Costituzione, è la previsione per la quale, agli effetti di cui alla presente legge, si ricomprendono e comunque vengono assimilati ai pubblici dipendenti, i dipendenti (privati) degli enti pubblici economici, nonché degli enti e delle società che assolvono fini di interesse pubblico, in virtù di un rapporto di concessione. E ancora, la possibilità di revoca da parte degli organi competenti alla nomina, dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici anche economici, degli enti e delle società concessionarie di pubblici esercizi, delle società per azioni di interesse nazionale, nonché degli amministratori e dei sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile. Con opportuna integrazione, il Senato della Repubblica ha altresì statuito che le regioni provvedano ad emanare norme per i propri dipendenti e le altre categorie contemplate dall'articolo in questione, nella osservanza dei principi generali fissati.

Nulla dice la norma in esame in ordine ai rapporti tra procedimento discipli-

nare ivi previsto e procedimento penale. Per altro, è evidente (e comunque lo si sottolinea) che, al riguardo, dovrà trovare applicazione il principio di pregiudizialità del processo penale fissato all'articolo 3 del codice di procedura penale.

L'articolo 5 con tipica norma-provvedimento dispone lo scioglimento della Loggia P2, sulla base delle risultanze del Comitato amministrativo di inchiesta che ne ha accertata la « segretezza », e in applicazione immediata quindi della proibizione di cui all'articolo 18, comma secondo, della Costituzione. Il ricorso alla legge per lo scioglimento di associazioni vietate ha sollevato anche in passato consistenti obiezioni di principio, ispirate a profonde ragioni di rispetto delle garanzie costituzionali. Nel caso concreto, però (e senza entrare nella questione assai delicata), le obiezioni sembrano perdere o diminuire di rilevanza. Invero, il ricorso alla legge, — oltre che giustificato dai risultati dell'indagine amministrativa già compiuta — appare in qualche modo necessitato; ma soprattutto rappresenta — in definitiva — il mezzo più adeguato di intervento, solo che si consideri l'assenza allo Stato di norme applicative (delle misure repressive) conseguenti al divieto costituzionale e insieme l'impossibilità di far luogo al meccanismo procedimentale previsto dall'articolo 3 del testo in esame, di cui non è ammissibile una applicazione retroattiva. Neppure sembra di ostacolo al ricorso alla legge la recente istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, il cui ambito di indagine è assai più vasto della questione della « segretezza » risolta con la norma in esame. E ancora vale la pena di sottolineare come il ricorso alla legge nel caso in questione non può in alcun modo costituire un « precedente », dal momento che per il futuro opereranno le procedure di cui all'articolo 3 che contestualmente si approvano.

L'articolo 6 dispone l'abrogazione degli articoli 209 e 212 del testo unico n. 773 del 1931, in conseguenza della nuova disciplina che viene introdotta. Per altro, stante

l'irretroattività per espresso disposto costituzionale (e per analogica estensione) del nuovo sistema e delle nuove previsioni sanzionatorie, l'articolo 6 mantiene ferma nei confronti dei pubblici dipendenti l'operatività dell'articolo 212, nel quadro già riferito dell'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, che già si è tradotta nelle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai vari organi competenti, cui restano affidati i procedimenti intrapresi.

\* \* \*

Onorevoli colleghi, il provvedimento all'esame si muove secondo un indirizzo

concreto di attuazione costituzionale e, dunque, può rappresentare un contributo significativo e vero al proposito che si accomuna di difesa delle istituzioni democratiche contro pericoli manifesti e minacce insidiose e per una prospettiva di rinnovamento reale della vita democratica. Pur con gli approfondimenti che la naturale dialettica e la stessa delicatezza e rilevanza dei testi trattati suggeriscono, è giusto attendersi un positivo convergere di volontà e di intenti (come già avvenuto in sede di discussione al Senato della Repubblica), che consenta la sollecita adozione delle misure proposte.

GITTI, *Relatore.*

**TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

—

**ART. 1.**

Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sul corretto esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.

**ART. 2.**

Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi del precedente articolo 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Chiunque partecipa ad un'associazione segreta è punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici.

**ART. 3.**

Qualora con sentenza sia accertata la costituzione di un'associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni.

Nei casi straordinari di urgenza e di necessità, anche prima dell'accertamento giudiziario, può essere adottato analogo decreto, previo parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle rispettive Camere, dalle competenti commissio-

**TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

—

**ART. 1.***Identico.***ART. 2.***Identico.***ART. 3.***Identico.*



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il decreto previsto nei precedenti commi è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## ART. 4.

I dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1, possono, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione nonché la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione, essere sospesi dal servizio.

Le amministrazioni competenti promuovono l'azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori sono svolti da chi esercita le funzioni di capo del personale nell'Amministrazione di appartenenza.

Conclusi gli accertamenti, gli atti sono trasmessi ad una Commissione nominata, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio, composta:

da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione, designato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione;

da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti;

da un magistrato militare, designato dal Ministro della difesa;

da due dirigenti generali, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

da un professore ordinario di materie giuridiche nelle università, designato dal Ministro della pubblica istruzione.

## ART. 4.

*Identico.*

La Commissione decide, con provvedimento motivato, il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare. Essa ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si avvale dei suoi uffici.

Per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia nel corso degli accertamenti istruttori che innanzi alla Commissione suddetta, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di rispettiva appartenenza degli inquisiti.

Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo non si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e militari e nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato. Restano ferme, nei confronti degli stessi, le vigenti norme in materia di competenze e procedure disciplinari.

Ai dipendenti pubblici, civili e militari, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete, sono irrogate le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione segreta, nonché alla posizione dal medesimo ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate.

La sospensione dal servizio, disposta ai sensi del primo comma del presente articolo, cessa di avere efficacia qualora, entro il termine di 180 giorni dal relativo provvedimento, non sia stata esercitata la azione penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare.

Le disposizioni di cui al primo, ottavo e nono comma del presente articolo si applicano, altresì, ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica ed ai dipendenti di enti e società concessionari di pubblici servizi, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete. Per lo svolgimento del procedimento disciplinare e per le relative sanzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro.

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, compresi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, degli enti e delle società concessionari di pubblici servizi, nonché delle società per azioni di interesse nazionale, dei quali risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1, possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina. La revoca disposta ai sensi del presente comma si considera determinata da giusta causa.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli amministratori ed ai sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.

Per i dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati nei commi decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la cui nomina, proposta o designazione spetti ad organi regionali, nonché per i componenti degli organi di controllo o di amministrazione di società che, in forza di provvedimenti regionali siano concessionari di pubblici servizi, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi nel presente articolo.

## ART. 5.

L'associazione segreta denominata « Loggia P2 » è disciolta. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, provvede alle conseguenti misure, inclusa la confisca dei beni.

## ART. 6.

Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5. In tal

## ART. 5.

*Identico.*

## ART. 6.

*Identico.*

caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione, nonché alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari.